**Convenzione, a sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. e della l. n. 130/2018, per l’attuazione del programma straordinario di investimenti urgenti per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova**

**TRA**

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova, Via della Mercanzia 2, in persona del Suo Presidente Dott. Paolo Emilio Signorini (di seguito ADSPMLO)

Ente Nazionale Aviazione Civile, con sede in Roma, Via Castro Pretorio 118, in persona del Dott. Alessio Quaranta – Direttore Generale (di seguito ENAC)

Aeroporto di Genova S.p.a., con sede in Genova, presso aerostazione C. Colombo cap 16154, in qualità di Società concessionaria dell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova in persona del suo Presidente Sig. Paolo Cesare Odone (di seguito AG)

**E**

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nominato ai sensi dell’art. 1 D. L. 109/2018, Dott. Marco Bucci (di seguito CS), con sede in Genova, c/o Comune di Genova, Via Di Francia 3, che sottoscrive la presente convenzione nell’ambito e con i limiti delle funzioni allo stesso assegnate dalla L. 130/2018

**Premesso che**

a) in data 14/8/2018 è avvenuto il crollo del cd. Ponte Morandi, sito nel territorio del Comune di Genova;

b) con D.L. n. 28/9/2018 n. 109, convertito in legge 16/11/2018 n. 130, sono state dettate disposizioni urgenti per la Città di Genova;

c) in particolare, in forza dell’art. 1 del D.L. n. 109/2018, con DPCM 4/10/2018 è stato nominato Commissario Straordinario per la ricostruzione il Dott. Marco Bucci a cui sono stati affidati i poteri previsti nella normativa speciale azionata;

d) l’art. 9-*bis* del D.L. n. 109/2018, così come inserito nella legge di conversione, prevede espressamente che:

 *“Il Commissario Straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l’applicazione delle deroghe di cui all’art. 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti”;*

e) l’art. 1, comma 3, della l. n. 130/2018 prevede che: *“Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorita' di distretto, nonchè, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico”*;

f) l’art. 1 c. 1023, 1024 e 1025 della L. n. 145/2018;

g) ADSPMLO ha elaborato e messo a punto il programma straordinario di investimenti urgenti previsto nell’art. 9-*bis* D.L. 109/2018;

h) detto programma straordinario contempla: al punto 2, le risorse finanziarie a disposizione del programma; al punto 3, la struttura operativa per la realizzazione del programma; al punto 4, gli investimenti inseriti nel programma medesimo;

i) con riguardo all’area di interesse aeroportuale, il programma straordinario contempla una serie di interventi così individuati:

- la realizzazione del primo lotto funzionale di collegamento stabile tra l’aeroporto, la stazione ferroviaria ed il nuovo quartiere di Erzelli;

- l’intervento di consolidamento del viadotto di Via Pionieri ed Aviatori di Italia;

- la realizzazione del primo lotto funzionale dell’ampliamento dell’aerostazione aeroportuale Cristoforo Colombo, intervento strettamente collegato ai precedenti al fine di garantire piena funzionalità al programma di collegamento intermodale per merci e passeggeri dell’Aeroporto con la città di Genova;

destinando a tali interventi, da parte di ADSPMLO € 9 milioni del primo lotto funzionale per il collegamento Aeroporto Cristoforo Colombo – Stazione – Erzelli; € 2 milioni per la messa in sicurezza del viadotto Via Pionieri ed Aviatori d’Italia; € 11,3 milioni per il primo lotto funzionale delle opere relative all’aerostazione;

l) AG, per la realizzazione del primo lotto funzionale dell’ampliamento dell’aerostazione aeroportuale, ha destinato € 4.700.000;

m) con DCS n. 2 del 15/1/2019 è stato approvato il programma straordinario di interventi urgenti proposto da ADSPMLO;

n) con detto decreto il CS, oltre ad approvare il programma straordinario di investimenti urgenti, ha deciso:

- di riservarsi di nominare, con proprio successivo atto, il Responsabile dell’attuazione del Programma, come previsto dal capo 3°, rubricato “La Struttura Operativa per la realizzazione del programma”, dell’allegato Programma Straordinario, che con successivo DCS n. 6 del 19/2/2019 è stato nominato nella persona dell’Ing. Marco Rettighieri;

- di delegare ad ADSPMLO la nomina di una struttura operativa dedicata a seguire tutti gli interventi programmati descritti nell’allegato, al fine di ottimizzare i tempi di assegnazione, realizzazione e collaudo;

- di delegare ad ADSPMLO l’adozione di un sistema di monitoraggio degli interventi programmati, comprensivo di periodiche verifiche almeno semestrali con la Struttura Commissariale, anche al fine di eventuali aggiornamenti del Programma straordinario;

o) richiamato il successivo DCS n. 19 del 3/5/2019;

p) a seguito dell’approvazione del programma straordinario di cui sopra, occorre provvedere alla stipula della presente convenzione, ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. e della l. n. 130/2018, tra i soggetti competenti, al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi urgenti contemplati dal programma ricadenti nell’area di interesse aeroportuale, da attuarsi mediante attività di cooperazione di AG nella sua qualità di concessionario della gestione dell’Aeroporto Cristoforo Colombo;

q) il progetto Aeroporto di Genova – ampliamento aerostazione passeggeri, approvato con nota ENAC prot. n. 167856 del 29.12.2011, in considerazione del tempo trascorso dovrà essere adeguato/aggiornato alle attuali esigenze aeroportuali e alla normativa vigente;

r) ai sensi dell’art. 107 TFUE, par. 2, lett. b) gli stati membri (senza preventiva comunicazione) possono erogare misure economiche compatibili con il mercato interno e quindi con la normativa europea in materia di aiuti di stato, laddove “destinate ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali” in funzione del fine di tutelare situazioni sociali ed obiettivi di sviluppo con l’adozione di incentivi, che non determinano distorsioni della concorrenza;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

**Premesse e loro valore**

Le premesse e gli atti nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante della convenzione stipulata tra i soggetti pubblici e privati, individuati nei medesimi atti, per l’attuazione di alcune previsioni del Programma straordinario di interventi urgenti approvati a sensi dell’art. 9-*bis* D.L. n. 109/2018.

**Art.2**

**Oggetto della Convenzione**

Il presente atto regola i rapporti tra i soggetti pubblici e privati per la realizzazione dell’intervento inserito nel Programma straordinario di interventi urgenti a sensi dell’art. 9-*bis* D.L. 109/2018 convertito in legge 16/11/2018 n. 130, come sopra approvato, e denominato “Realizzazione del primo lotto funzionale dell’ampliamento della aerostazione aeroportuale”.

**Art. 3**

**Durata della Convenzione**

La presente convenzione è valida fino al completamento dell’intervento ed al collaudo dell’opera.

**Art. 4**

**Schema operativo**

Ai fini dell’attività prevista per l’attuazione della procedura straordinaria:

a) ADSPMLO individua AG quale stazione appaltante e co-committente dell’intervento e stipulerà con la stessa i contratti derivanti dall’attuazione della presente convenzione inserendo negli stessi adeguate clausole che limitino la responsabilità di ciascun committente al pagamento in favore dell’appaltatore della parte di propria competenza ai sensi della presente convenzione.

b) AG assume la funzione di stazione appaltante per la progettazione, per l’affidamento e per l’esecuzione dei lavori e finanzia l’intervento per euro 4,7 milioni;

c) attraverso la struttura operativa all’uopo costituita ADSPLMLO avrà, per effetto delle proprie competenze derivanti dalla L. 130/2018 e dalla presente convenzione, compiti di approvazione del progetto predisposto da AG, ai fini della sua sottoposizione ad ENAC per l’approvazione di competenza;

d) ENAC, per quanto di propria competenza ai sensi del Codice della Navigazione, riformato con D.Lgs. 96/2005, della Circolare APT21, della Convenzione sottoscritta con AG, avrà compiti di approvazione dei progetti, alta vigilanza, agibilità e collaudo delle opere;

e) il Responsabile di attuazione del programma avrà la funzione conoscitiva ed informativa sull’andamento dell’attuazione del programma, per la parte afferente gli oggetti della presente convenzione, con poteri ispettivi, di vigilanza e di alta sorveglianza, pertinenti alla sua funzione, nonché di istruttoria per l’esercizio delle competenze riservate al CS dalla L. 130/2018. Il predetto Responsabile, anche attraverso la Struttura operativa costituita da ADSPLMO provvederà altresì ad attestare a ADSPMLO la regolarità formale degli atti di affidamento, dei SAL e/o di ogni altro documento contabile connesso agli affidamenti che verranno effettuati in attuazione della presente convenzione in quanto funzionali al pagamento del corrispettivo all’appaltatore;

**Art. 5**

**Proprietà delle opere realizzate**

La porzione in ampliamento dell’aerostazione, che comporta occupazione di nuova area di sedime, preliminarmente alla conclusione delle attività di collaudo, verrà accatastata con iscrizione al Demanio Pubblico dello Stato, ramo aeroportuale – c.f. 97905260580 – per il contestuale inserimento tra i beni affidati in concessione al gestore aeroportuale di cui all’art. 12 della Convenzione sottoscritta da ENAC con AG.

**Art. 6**

**Individuazione dei procedimenti e delle modalità**

Le parti convengono che:

a) AG provveda, mediante specifici affidamenti, alla realizzazione di progetti definitivi ed esecutivi delle opere da realizzare, alla loro validazione a sensi di legge, all’avvio e all’espletamento delle procedure di affidamento delle suddette opere, nonché al controllo della loro esecuzione mediante nomina di D.L. ed alle operazioni di agibilità e collaudo per il tramite di ENAC, ai sensi della normativa vigente;

b) ENAC, in qualità di Autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile provveda, per quanto di competenza e nei modi e nelle forme stabilite dai Regolamenti e dalle Circolari ENAC, all’approvazione dei diversi livelli di progettazione predisposti dal beneficiario, alla vigilanza sull’esecuzione delle opere, alla valutazione della progressione dei lavori, all’effettuazione del collaudo e all’accertamento dell’agibilità delle opere oggetto di convenzione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 250/97, per l’espletamento delle attività istituzionali di competenza di ENAC sono dovuti ad ENAC appositi diritti, determinati in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 47 del Regolamento per le tariffe dell’ENAC, approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 6.8.2013, n. 323/T e oggetto di specifica fatturazione. Tali oneri sono confermati a carico del quadro economico dell’opera.

c) la struttura operativa costituita da ADSPMLO provveda alla verifica della contabilità dei contratti oggetto di affidamento, nonché al pagamento diretto nei confronti degli operatori economici affidatari per quanto di competenza di ADSPLMLO;

d) il Responsabile dell’attuazione del programma sul piano operativo, oltre a funzioni ispettive e di controllo, provvederà all’istruttoria degli atti di ADSPMLO, ivi inclusa ogni operazione occorrente alla verifica della documentazione funzionale al pagamento della quota di corrispettivo a carico di ADSPMLO, nonché degli adempimenti eventualmente riservati al CS dalla L. 130.

Le parti convengono, in via generale, che ai fini dell’espletamento delle attività come sopra individuate:

a) verrà fatta applicazione delle norme del D. Lgs. 50/2016 ovvero delle deroghe consentite dalle norme speciali in considerazione della urgenza dell’opera e del termine di prevista realizzazione;

b) in sede di progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere redatto il quadro economico dei relativi interventi a fini della verifica dei limiti indicati nel programma e di copertura mediante risorse rese disponibili sulla base del programma stesso, tenuto conto del cofinanziamento di AG per l’opera e del limite di importo del finanziamento di ADSPMLO. AG, unitamente al Responsabile del Programma, provvederà in ogni caso, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a rimettere al CS, dettagliata proposta delle modalità degli affidamenti, ivi inclusa l’indicazione delle deroghe di cui eventualmente ritenga necessario avvalersi.

**Art. 7**

**Specificazione dei compiti ed obblighi delle parti con riguardo all’attività ed ai rapporti contrattuali per l’attuazione dell’intervento.**

Le parti a specificazione di quanto previsto dall’art. 6, convengono che:

a) il progetto definitivo deve contenere la definizione del quadro economico dell’intervento, deve evidenziare separatamente le opere relative all’ampliamento e di ristrutturazione edilizia sull’edifico esistente e precisare che in sede attuativa i lavori relativi all’ampliamento dovranno precedere quelli di ristrutturazione, compatibilmente con l’operatività aeroportuale;

b) il costo del progetto definitivo ed esecutivo, di D.L., di coordinamento della sicurezza e di collaudo statico e tecnico-amministrativo saranno ricompresi nel quadro economico dell’intervento e stimati sulla base dei parametri normativi e/o delle prassi applicate. Di seguito tali costi saranno indicati come spese tecniche;

c) salvo diverse esigenze tecniche di realizzazione dell’opera, il contratto di appalto dei lavori sarà affidato in un unico lotto mediante procedura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ovvero mediante utilizzazione del regime di deroga consentito dal D.L. 109/2018;

d) il contratto di appalto dei lavori e il progetto definitivo saranno affidati, in considerazione del cofinanziamento dell’opera, in regime di co-committenza tra ADSPMLO e AG, con la precisazione che ADSPMLO deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente esclusivamente nella misura e nel limite indicato alle successive lettere f.2) e f.4), mentre AG deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente esclusivamente nella misura e nel limite indicato alle successive lettere f.3) e f.4), senza alcun vincolo di solidarietà fra le medesime nei confronti degli appaltatori. A tal fine AG si impegna ad inserire idonee clausole contrattuali negli atti di affidamento;

e) AG svolgerà la funzione di Stazione appaltante, di RUP e di D.L.;

f) i costi delle attività ricomprese nel quadro economico ed il costo dei lavori affidati saranno supportati in regime di cofinanziamento con le seguenti precisazioni e specificazioni:

f.1) che in ogni caso l’onere a carico di ADSPMLO non potrà eccedere la somma oggetto di finanziamento a suo carico secondo il programma straordinario (€ 11,3 ml), ivi inclusi eventuali imposte, tasse ed altri oneri fiscali;

f.2) che l’onere relativo al contratto di appalto dei lavori e alle spese tecniche e le relative fatturazioni fino alla concorrenza del minor valore tra € 11,3 milioni ed il 71% dell’importo di affidamento dell’appalto dei lavori maggiorato del 71% delle complessive spese tecniche previste nel quadro economico, sarà a carico di ADSPMLO nella sua qualità di committente (fatto salvo quanto esposto al successivo punto f.4);

f.3) i costi eccedenti quanto indicato sub f.2 relativi al contratto di appalto dei lavori ed alle spese tecniche previste nel quadro economico, determinato secondo il criterio di cui sopra sub f.2 saranno a carico di AG, che sarà destinatario delle relative fatturazioni in quanto esclusivamente nei predetti limiti (fatto salvo quanto esposto al successivo punto f.4) AG assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di committente di tutte le opere, i lavori e le spese tecniche dedotte nella presente convenzione. Tali oneri a carico di AG avranno copertura tariffaria nel rispetto della normativa vigente;

f.4) in caso si rendano necessarie varianti suppletive e/o extra costi, il maggior onere degli stessi e le relative fatturazioni saranno a carico di ADSPMLO fino alla concorrenza complessiva massima della somma di € 11,3 ml ed ADSPMLO deve considerarsi, ad ogni effetto di legge, committente fino a concorrenza di detto valore, mentre per la parte eventualmente eccedente saranno a carico esclusivo di AG che, per tale parte, assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di committente.

**Art. 8**

**Obblighi ulteriori di AG**

AG, in qualità di soggetto attuatore:

1. si impegna a progettare e realizzare l’opera oggetto della presente convenzione attenendosi alle tempistiche previste alla scheda A allegata allo stipulando contratto di programma quadriennale degli interventi 2020/2023;
2. si impegna ad attenersi alla normativa specifica relativa alla costruzione e all’esercizio degli aeroporti, con particolare riguardo ai regolamenti, alle ordinanze e alle Circolari emanate da ENAC ed al Regolamento UE 139/2014;
3. sottoporre i livelli di progettazione all’approvazione di ENAC e adeguare i progetti stessi a tutte le prescrizioni che ENAC dovesse impartire in sede di approvazione;
4. provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all’accatastamento delle opere realizzate di cui al precedente art. 5;
5. si impegna ad inserire e ad aggiornare costantemente i dati all’interno della piattaforma informatica di monitoraggio degli interventi aeroportuali (M.I.A.) per la successiva e tempestiva verifica di ENAC.

**Art. 9**

**Varianti**

AG, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell’opera.

Ogni eventuale variante in corso d’opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti del quadro economico approvato. In caso di superamento del quadro economico approvato o di varianti sostanziali, è necessaria la preventiva approvazione di ENAC. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. e/o delle deroghe consentite a sensi del D.L. 109/2018.

Le varianti corredate da dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal sopra citato art. 149, sono trasmesse da AG, a ADSPMALO e all’ENAC.

In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto previsto dalle varianti approvate, qualora gli stessi non possano essere finanziati secondo quanto previsto nell’art. 7 lett. f.4, gli stessi saranno a carico di AG.

**Art.10**

**Rapporti finanziari**

L’esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione sarà finanziata con i fondi pubblici individuati dal programma speciale come sopra approvato, che prevede la destinazione a carico dei fondi stanziati con lo stesso in misura pari a € 11,3 milioni per l’ampliamento della aerostazione.

Le parti convengono che AG concorra al cofinanziamento della realizzazione dell’opera di cui sopra in misura pari al 29% del costo complessivo dell’opera, fatto salvo quanto previsto all’art. 7.

Le risorse messe a disposizione in base al programma straordinario rimarranno in capo ad ADSMPLO e verranno utilizzate, unitamente a quelle del cofinanziamento a carico di A.G., per l’opera di cui alla presente convenzione sulla base della contabilità dei lavori redatta dal D.L., approvata da AG anche per il tramite del RUP.

AG si impegna a trasmettere tempestivamente a ADSPMLO la documentazione completa occorrente al pagamento a favore dell’appaltatore dei corrispettivi a carico di ADSPMLO in modo tale che, in favore di ADSPMLO, residuino sempre almeno 30 giorni per poter provvedere. In difetto, ADSPMLO non sarà responsabile di maggiori oneri che dovessero derivare da ritardi nei pagamenti e se ne farà direttamente carico AG.

**Art. 11**

**Clausola finale**

Le parti, in considerazione dell’attività oggetto della convenzione, si impegnano ad uniformare la loro attività a principi di stretta cooperazione e di riduzione delle tempistiche al fine di pervenire al risultato utile.

Esse si impegnano a risolvere al loro interno, in relazione alle finalità di cui sopra, ogni impedimento o controversia che potessero insorgere, prima di adire l’autorità giudiziaria.

**Art. 12**

**Giudice competente**

Ogni controversia inerente la convenzione rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo a sensi dell’art. 133 CPA, ed è quindi di competenza del Tar della Liguria.

Documento firmato digitalmente.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Dott. Paolo Emilio Signorini - Presidente

Ente Nazionale Aviazione Civile

Dott. Alessio Quaranta – Direttore Generale

Aeroporto di Genova S.p.a

Sig. Paolo Cesare Odone – Presidente

Commissario Straordinario per la ricostruzione

Dott. Marco Bucci

 *(documento firmato digitalmente)*